COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

PROPOSTA

N.	**6**	**OGGETTO**	**ALIQUOTE IMU 2020**
Data	**24-02-2020**		

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2020.

L'ASSESSORE COMUNALE COMPETENTE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "legge di Bilancio" è stata abolita l'imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1 comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi 739-783);
- al pari della normativa previgente il presupposto impositivo è dato dal possesso di beni immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, per le quali è confermata la non applicabilità, ad eccezione delle u.i.u. classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, peraltro non presenti nel territorio del nostro comune;
- ai sensi del comma 780 sono abrogati, dal 1° gennaio 2020, l'art. 8 ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ed è abrogata qualsiasi altra norma incompatibile con la nuova disciplina dell'IMU;

ACCERTATO che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio (comma 762);

DATO ATTO che le deliberazioni riguardanti le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, entro il termine, perentorio, del 14 ottobre dell'anno di riferimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote ed regolamenti vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 138 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», abrogando l'art. 1, comma 779, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione 2020;

RILEVATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

ACCERTATO che per gli immobili diversi dall'abitazione principale è prevista un'aliquota base pari allo 0,86 per cento, che i comuni possono, con apposita deliberazione consiliare, aumentare fino al 1,06 per cento, o addirittura diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

ACCERTATO, inoltre, che ai sensi del comma 755 i comuni, con espressa deliberazione consiliare possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili, che negli anni successivi possono solo ridurre;

DATO ATTO che viene rinviata al 2021 la possibilità di diversificazione delle aliquote, in base ad un apposito provvedimento del Ministero dell'Economia che dovrà essere ancora adottato;

RILEVATO che ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri e stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari (comma 777);

VISTI:

- ⇨ Il Dlgs n.126 del 10 agosto 2014, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della
  Legge 5 maggio 2009, n 42 (G.U. n. 199/2014, supplemento ordinario n.73;

- ⇨ Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- ⇨ Il Regolamento comunale di contabilità;

- ⇨ Il parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 267/2000

- ⇨ il Bilancio di previsione finanziario in corso di predisposizione;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di stabilire, per le ragioni sopra esposte, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla nuova Imposta Municipale Unica, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
   a) Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili eccetto i fabbricati produttivi di categoria D/1 ⟶ 8,6 per mille;
   b) Aliquota per i fabbricati produttivi categoria D/1 ⟶ 10,6 per mille;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre p.v.
3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata ai tributi.

Parere in ordine alla Regolarit Tecnica	
Esito: Data:	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Rag. EDOARDO MEREU
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO